

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'assemblea straordinaria della Terme di Vinadio s.r.l. tenutasi il 29.9.04 deliberò, a maggioranza assoluta, di trasformare la società da s.r.l. in s.p.a., con assunzione della nuova denominazione di Fonti di Vinadio e di approvare il nuovo statuto sociale, che prevedeva modifiche sostanziali degli artt. 6 ed 11, attraverso le quali, rispettivamente, si dettavano nuove regole per l'esercizio della prelazione nel caso di cessione della partecipazione di un socio e si rinviava alla disciplina di cui agli artt. 2368/2369 c.c. per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, per la quale era in precedenza richiesto il *quorum* di due terzi del capitale sociale.

L'impugnazione ex art. 2377 c.c. proposta dai soci di minoranza dissenzienti, Dario Osella, Anna Carlotti e Gino Osella, per sentir dichiarare l'integrale invalidità della delibera od, in subordine, l'invalidità della sola parte in cui essa aveva modificato gli artt. 6 ed 11 dello statuto, fu respinta dal Tribunale di Cuneo.

Il giudice di primo grado, pur convenendo con gli attori che il notaio aveva omesso di dare integrale lettura dello statuto allegato all'atto pubblico costitutivo della s.p.a. e che ciò comportava nullità della deliberazione, rilevò che detta nullità concerneva i soli elementi essenziali dell'atto (ovvero quelli elencati all'art. 2328 I comma c.c.), che però non erano stati impugnati, mentre non si estendeva alle clausole nn. 6 ed 11 dello statuto, oggetto effettivo di doglianza; escluse, inoltre, che fosse stato violato il diritto di informazione dei soci; affermò, infine, che il disposto dell'art. 223 bis 2° comma disp. att. c.c. (norma transitoria introdotta dal d. lgs. n. 6/03 di riforma del diritto societario, che sino al 30.9.04, consentiva alle s.r.l. di deliberare la loro trasformazione in s.p.a. col voto favorevole di una maggioranza rappresentante più della metà del capitale sociale, anche in deroga alle eventualmente diverse previsioni dello statuto richiedenti maggioranze qualificate), non rendeva possibile distinguere fra modifiche statutarie rese necessarie dalla trasformazione (per adeguare lo statuto alle norme imperative dettate dal codice civile in tema di s.p.a.) e

modifiche meramente connesse alla trasformazione (ovvero derivanti dal recepimento di norme derogabili), con la conseguenza che anche queste ultime potevano essere legittimamente deliberate dalla medesima maggioranza che aveva deciso la trasformazione.

La decisione, appellata in via principale dai soccombenti nonché, in via incidentale condizionata, dalla Fonti di Vinadio, al fine di contestare l'accertamento in fatto del primo giudice concernente l'omessa lettura dello statuto da parte del notaio, è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Torino, che ha accolto la domanda svolta in via subordinata dagli attori/appellanti.

La corte territoriale ha, in primo luogo, ritenuto infondato l'appello incidentale, rilevando che l'attestazione di lettura del rogito (apposta dal notaio in calce all'atto pubblico vero e proprio, senza menzione dell'allegato) provava l'omissione denunciata, cui non poteva sopperire la lettura della bozza di statuto, compiuta dal Presidente nel corso dell'assemblea al solo fine di stimolare la discussione fra i soci. Quindi, escluso che nella specie potesse operare l'art. 2375 u. comma c.c., ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il vizio derivante dall'omissione incideva sull'intero atto, e non solo sugli elementi essenziali tassativamente previsti dall'art. 2378 1° comma c.c.; ha tuttavia respinto il motivo d'appello con il quale i soci dissenzienti avevano insistito, sotto tale profilo, per la declaratoria di nullità della deliberazione, ritenendo che dovesse trovare applicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 58 n.6 della l. notarile, il riformato art. 2479 *ter* 3° comma c.c., secondo cui le delibere prese dall'assemblea dei soci di una s.r.l. possono essere dichiarate nulle solo se assunte "in assenza assoluta di informazioni" e non sono annullabili (ai sensi dell' art. 2377 5° comma n. 3 c.c., cui per il resto la disposizione rinvia) per incompletezze o inesattezze del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione medesima, posto che, nella specie, il verbale dell'assemblea straordinaria, nei limiti in cui era stato letto dal notaio, si presentava sufficientemente

*Call*

completo ed idoneo a soddisfare i requisiti di sostanza richiesti dalla norma.

La corte torinese ha poi condiviso l'assunto del primo giudice, secondo cui il testo dell'o.d.g. sottoposto ai soci convocati per la deliberazione, contenente la dizione "*trasformazione in s.p.a.- delibere inerenti e conseguenti*", pur nella sua sinteticità, era sufficientemente chiaro e specifico e pertanto idoneo a rendere adeguatamente edotti i soci delle materie che sarebbero state trattate e del tenore delle decisioni che avrebbero dovuto essere assunte: il che, del resto, trovava conferma nell'analitica lettera di rimostranze inviata da Dario Osella al socio di maggioranza in data anteriore a quella di convocazione dell'assemblea.

Il giudice d'appello è invece giunto a conclusioni diverse da quelle del tribunale in relazione all'ultima delle questioni sottoposte al suo esame.

Ha infatti ritenuto che il carattere eccezionale della norma di diritto transitorio di cui all'art. 223 *bis*, 2° comma, c.c. non ne consentisse l'applicazione oltre lo stretto ambito delineato dalla sua *ratio*, (individuata nell'intento del legislatore di non vanificare la volontà dei soggetti che, avendo costituito una s.r.l. in data anteriore all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, intendevano mantenerne il sostanziale assoggettamento alla vecchia disciplina, assimilabile a quella di una s.p.a., piuttosto che conformarla alla, assai diversa, nuova disciplina specificamente dettata per le s.r.l.), e quindi non legittimasse i soci detentori della maggioranza assoluta del capitale sociale ad apportare, in danno della minoranza, modifiche allo statuto non necessitate dalla trasformazione, così derogando alla previsione dello statuto stesso che richiedeva per tali modifiche una maggioranza qualificata.

Tanto premesso in diritto, ha accertato in fatto che il testo degli artt. 6 ed 11 dello statuto della s.r.l. era del tutto compatibile (al di là della formale, necessaria sostituzione della parola "quote" con la parola "azioni") con l'attuale disciplina delle s.p.a. ed ha, in particolare, escluso che il comma 4° dell'art. 2369 c.c., che vieta la previsione statutaria di maggioranze più elevate di quelle stabilite dalla legge per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali (materie

di competenza dell'assemblea ordinaria) potesse riferirsi anche alla deliberazione con la quale l'assemblea straordinaria nomina il liquidatore.

La corte territoriale ha pure escluso che l'interpretazione da essa data al disposto dell'art. 223 *bis*, 2° comma, c.c. si ponesse in contraddizione col dettato dell'art. 2500 *ter* c.c., che richiede per la trasformazione di una società di persone in società di capitali la maggioranza semplice, in deroga al principio legale per cui, in tali tipi di società, le modifiche del contratto sociale richiedono unanimità di consensi, o col disposto del 3° comma della stessa norma transitoria, che consente l'adozione a maggioranza semplice di modifiche statutarie che escludano l'applicazione di nuove disposizioni di legge derogabili o si adattino a nuove disposizioni di legge cogenti. Ha infine affermato che, rispetto alle clausole nulle, non poteva ritenersi operante la speciale causa di sanatoria prevista dall'art. 2500 *bis* c.c., che riguarda le sole invalidità da cui sia affetto l'atto di trasformazione e non anche le modifiche dello statuto non necessitate dalla trasformazione.

Ha pertanto dichiarato l'invalidità della delibera impugnata limitatamente alla parte in cui ha modificato gli artt. 6 ed 11 dello statuto.

Fonti di Vinadio s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi.

Dario e Gino Osella ed Anna Carlotti hanno resistito con controricorso, col quale hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato.

Fonti di Vinadio ha a sua volta replicato con controricorso contenente ricorso incidentale, cui gli Osella e la Carlotti hanno ancora resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

1) Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Fonti di Vinadio.

Ai sensi dell'art. 329 2° comma c.p.c., l'impugnazione parziale importa, infatti, acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate: il soggetto che impugna la sentenza in via principale esaurisce dunque, con tale atto, il relativo potere e non può più impugnare tardivamente, in via incidentale, ulteriori capi del medesimo provvedimento (cfr. Cass. nn. 7887/2000, 3938/91).

2) Sempre in via preliminare, va rilevato che i controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso principale ai sensi dell'art. 366, 1° comma, n. 1 c.p.c., per omessa indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso stesso si fonda.

Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza n.16887/013, hanno tuttavia precisato che la verifica dell'osservanza di quanto prescritto dalla predetta norma procedurale deve compiersi rispetto ad ogni singolo motivo di impugnazione e che la mancata, specifica indicazione (ed allegazione) degli atti e dei documenti sui quali un motivo si fonda può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando l'esame di quegli atti e di quei documenti risulti indispensabile per la comprensione delle ragioni di doglianza e dei presupposti fattuali sulle quali esse si basano, oltre che per la valutazione della loro decisività.

Ciò precisato, può subito dirsi che l'eccezione risulta manifestamente infondata avuto riguardo tanto al primo che al secondo motivo del ricorso: l'uno, infatti, riporta i testi integrali delle clausole statutarie in contestazione, sia nella versione anteriore che in quella posteriore alla loro modifica, e contiene la precisa indicazione della sede processuale nella quale sono stati prodotti i due statuti; l'altro, invece, investe una questione di mero diritto.

Si può pertanto procedere all'esame di tali motivi.

3) Con il primo mezzo di censura Fonti di Vinadio, denunciando violazione degli artt. 223 *bis*, II comma, disp. att. e trans. c.c., 2369, IV comma e 2487, I comma, c.c., nonché vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale abbia dichiarato la nullità degli artt. 6 ed 11 del nuovo statuto.

3.1) Sostiene, in primo luogo, che le modifiche erano necessarie per adattare lo statuto della s.r.l. alla disciplina delle s.p.a.; rileva, in particolare, che il vecchio testo dell'art. 6 - che regolava il diritto di prelazione dei soci in caso di trasferimento delle partecipazioni - faceva riferimento a quote e non ad azioni e che il testo modificato dell'art. 11 richiamava quanto previsto dagli attuali artt. 2368 e 2369 c.c. in tema di maggioranze assembleari, allo stesso modo in cui il precedente testo richiamava le previsioni della norma vigente in materia, per le s.r.l., sino al 31.12.2003 (art. 2486 c.c.).

3.2) Osserva poi che l'assunto del giudice d'appello appare contraddittorio, perché finisce col trattare in maniera diversa situazioni identiche dal punto di vista sostanziale a seconda della formulazione della clausola statutaria: deduce in proposito che, seguendo l'impostazione della corte di merito, se l'art. 11 dello statuto si fosse limitato a rinviare alla legge vigente non solo per le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria, ma anche per quelle dell'assemblea straordinaria, anziché riprodurre su tale secondo punto il testo dell'art. 2486 c.c. *ante* riforma, se ne sarebbe dovuto desumere non già un obbligo negativo di non modificare l'articolo, ma addirittura un obbligo positivo di modificarlo introducendovi una norma che mantenesse fermo il *quorum* qualificato dei due terzi; osserva, ancora, che, per effetto della decisione censurata, il preesistente assetto di voto della società risulta comunque mutato per ciò che riguarda l'assemblea ordinaria, in quanto lo statuto della s.r.l., rinviando alla disposizione codicistica, prevedeva che le delibere dell'assemblea ordinaria dovessero essere assunte da soci rappresentanti la maggioranza assoluta (50% + 1) del capitale, mentre oggi, dovendosi ritenere il rinvio necessariamente riferito agli artt. 2368 e 2369 c.c., risulterebbe sufficiente all'approvazione la maggioranza assoluta dei soci partecipanti all'assemblea purché questi, nel loro insieme, rappresentino almeno il 50% del capitale.

3.3) Fonti di Vinadio assume, inoltre, che la modifica dell'art. 11 era necessaria almeno in parte, posto che, ai sensi del 4° comma dell'art. 2369 c.c., lo statuto non può richiedere maggioranze più elevate di quelle previste dalla legge per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto la nomina e la revoca delle cariche sociali, fra le quali rientra certamente quella di liquidatore, la cui nomina compete all'assemblea straordinaria.

3.4) Rileva, sotto altro profilo, che, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa al d. lgs. n. 6/03, la *ratio* dell'art. 223 bis disp. att. e trans. c.c. risiede nel consentire ai soci di maggioranza di una "vecchia" s.r.l., avente maggiore affinità con la struttura della nuova s.p.a., di trasformarla in tale ultimo tipo societario anche contro il volere della minoranza, senza che la potestà di trasformazione (ed il conseguente potere di adottare il nuovo statuto organizzativo) incontrino limiti o vincoli derivanti dalla precedente disciplina delle s.r.l. e dal precedente statuto, dovendosi ritenere – atteso il *favor* accordato dal legislatore alla trasformazione – che l'unica tutela accordata al socio di minoranza dissenziente sia quella di poter esercitare il recesso sulla base del valore reale della quota. Sostiene a riguardo che la tesi interpretativa più restrittiva adottata dalla corte territoriale, secondo cui il *quorum* agevolato previsto dalla norma in esame consentirebbe solo l'adozione delle clausole inderogabili del tipo s.p.a., non tiene conto del fatto che, ai sensi del successivo comma 3°, il medesimo risultato è consentito - qualora non vi sia trasformazione- con deliberazione assunta dai soci *a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea.*

3.5) Ulteriore conforto all'insostenibilità della tesi secondo cui, in sede di trasformazione da s.r.l. ad s.p.a., la maggioranza assoluta dei soci non potrebbe emanciparsi dal precedente *quorum* deliberativo qualificato, si trarrebbe, infine, a dire della ricorrente, dall'art. 2500 *ter* c.c., che prevede che la maggioranza dei soci di una società di persone (per le modifiche dei cui patti sociali è necessaria, a norma dell'art. 2252 c.c., unanimità dei consensi ) possa deliberarne la trasformazione in

società di capitali e, conseguentemente, far venir meno (per incompatibilità col nuovo tipo societario) il precedente regime decisionale unanimistico.

Ad avviso del collegio, la complessa censura sin qui sintetizzata non merita accoglimento.

4.1) Va intanto rilevato che, con riferimento alla clausola che regolava il diritto di prelazione dei soci in caso di trasferimento delle partecipazioni, l'unica ragione individuata da Fonti di Vinadio a conforto dell'assunto della necessità dell'operata sua modificazione risiede nell'obbligatorietà della sostituzione della parola "quote" con la parola "azioni": pare evidente, tuttavia, che la doverosa introduzione nella clausola, in luogo del termine antecedente, di quello atto a definire le partecipazioni nel nuovo tipo societario costituiva adempimento di natura meramente formale e totalmente privo di conseguenze sul piano sostanziale, che dunque, di per sé, non poteva giustificare la radicale revisione della previgente disciplina della prelazione attuata col nuovo statuto.

Deve escludersi, poi, che il nuovo testo dell'art. 11, secondo cui *in prima e in seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite e deliberano secondo le previsioni di cui agli artt. 2368 e 2369 c.c.* costituisse semplice e necessario adattamento del vecchio testo per il solo fatto che quest'ultimo riproduceva la disciplina dell'art. 2486 c.c. *ante riforma*.

Il richiamo, nell'ambito di una clausola statutaria, di determinate disposizioni codicistiche può infatti ritenersi espressione di un rinvio "non recettizio" o "mobile" ovvero di un rinvio "recettizio" o "fisso".

Solo nel primo caso le eventuali, sopravvenute modifiche legislative degli articoli richiamati comportano la necessità di adeguamento della clausola alla nuova disciplina legale.

Nel secondo caso, invece, il contenuto della normativa recepita diviene parte integrante dello statuto ed, avendo fra i soci il medesimo valore negoziale delle altre



clausole statutarie direttamente formulate, non è inciso da successivi interventi legislativi di riforma (salva, ovviamente, la natura imperativa delle nuove norme).

Stabilire se la clausola comporti o meno un rinvio recettizio è accertamento tipicamente riservato al giudice del merito (Cass. n. 2111/04).

Nella specie la corte torinese, fornendo (per quanto fra breve si dirà) una duplice interpretazione dell'art. 11 dello statuto della s.r.l. (il quale prevedeva che *l'assemblea ordinaria delibera sempre con le maggioranze previste dalle norme di legge, mentre l'assemblea straordinaria delibera sempre col voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale*), ha ritenuto ricorrenti entrambe le ipotesi.

Il giudice d'appello ha infatti rilevato che, nella sua prima parte, la clausola non intendeva derogare a norme di legge ma *recepiva le stesse, comprese le eventuali modifiche sopravvenute* : ha dunque (impropriamente) attribuito al verbo recepire un significato atecnico, di mero rinvio (non recettizio) alle disposizioni codicistiche in ogni tempo vigenti in tema di maggioranze richieste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e da tale premessa ha correttamente tratto la conseguenza della piena validità della modifica statutaria – resa necessaria dalla trasformazione - operata sul punto attraverso la sostituzione dell'espressione "*norme di legge*" con la specifica indicazione degli artt. 2368 e 2369 c.c.

Ha, per contro, escluso che la trasformazione da s.r.l. in s.p.a. rendesse necessaria la modifica della seconda parte della clausola in base al convincimento, in precedenza espresso, che la trasformazione non può dar luogo a *modifiche statutarie non necessitate che incidano su pattuizioni a suo tempo accettate dai soci e conformi al loro intento negoziale*: ad avviso del giudice d'appello, pertanto, la trasposizione integrale, nella clausola in esame, del testo dell'art. 2486 c.c. relativo alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria (per di più rafforzata dall'avverbio "sempre", che rendeva il *quorum* deliberativo qualificato necessario anche in seconda convocazione), non poteva essere considerata manifestazione della mera intenzione dei soci di adeguare, di volta in volta e in ragione di ogni possibile

mutamento legislativo, le regole di funzionamento della predetta assemblea a quelle dettate dal codice civile, ma imponeva, piuttosto, di interpretare per tale parte la disposizione statutaria quale espressione della volontà dei soci medesimi di recepire pienamente nel contratto sociale la specifica normativa codicistica vigente in materia alla data della stipulazione, sì da renderla suscettibile di applicazione in ogni tempo.

E' appena il caso di rilevare che, a fronte di tale interpretazione - che trova sicuro fondamento nel principio generale di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c. - la ricorrente non poteva limitarsi a dedurre, in via del tutto generica, che l'operata modificazione dell'art. 11 dello statuto si era risolta nel semplice, doveroso adattamento del suo contenuto alla disciplina vigente per le s.p.a., ma avrebbe dovuto denunciare la violazione da parte della corte territoriale di specifiche regole di ermeneutica contrattuale e/o evidenziare i vizi logici che inficiavano il ragionamento del giudice.


Né, a tale ultimo proposito, può condividersi l'argomento (riportato sub. 3.2) secondo il quale la corte d'appello avrebbe contraddittoriamente finito col giungere a soluzioni contrapposte in relazioni a situazioni sostanziali identiche, posto che la decisione è stata assunta non già in base al mero rilievo della differente formulazione letterale della prima e della seconda parte della clausola, ma in ragione del fatto che proprio da tale divergenza emergeva il diverso intento negoziale, con l'una parte e con l'altra, perseguito dai soci.

4.2) Non può essere condivisa neppure la tesi della necessità quantomeno parziale della modifica, al fine di adeguare il testo dell'art.11 dello statuto della s.r.l. concernente le deliberazioni dell'assemblea straordinaria al dettato del 4° comma dell'art. 2369 c.c.

La norma, che vieta la previsione statutaria di maggioranze più elevate di quelle stabilite dalla legge per l'approvazione del bilancio e *per la nomina e revoca delle*

*cariche sociali*, deve infatti intendersi riferita ai soli organi di amministrazione e di controllo nominati dall'assemblea ordinaria.

Come è stato correttamente rilevato dalla corte territoriale (che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non ha mai affermato che il liquidatore non ricopre una carica sociale) depongono in tale direzione due argomenti: il primo, di carattere sistematico, è che la *ratio* della disposizione (desumibile anche dall'accostamento fra nomina e revoca delle cariche sociali e delibere di approvazione del bilancio) risiede nell'esigenza di evitare il rischio di paralisi dell'amministrazione della società, cui, nel corso della gestione ordinaria e corrente, non v'è modo di sopperire, e che è invece scongiurato, ove la società sia posta in liquidazione, dalla possibilità, contemplata dall'art. 2487 2° comma c.c., di ricorrere al tribunale perché provveda alla nomina del liquidatore "*nel caso in cui l'assemblea (straordinaria) non si riunisca o non deliberi*"; il secondo, che appare decisivo, è che il 1° comma dell'art. 2487 c.c. prevede espressamente che sulla nomina dell'amministratore l'assemblea deliberi *con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto*, ovvero con le medesime maggioranze stabilite dai soci per l'approvazione di ogni altra delibera dell'assemblea straordinaria: ne consegue che, poiché tali maggioranze possono essere anche più elevate di quelle richieste dalla legge, la norma non è compatibile col precetto di cui al 4° comma dell'art. 2369 c.c.



4.3) Occorre, a questo punto, passare all'esame delle censure con le quali Fonti di Vinadio contesta l'interpretazione fornita dalla corte territoriale del disposto dell'art. 223 *bis*, 2° comma, disp. att. e trans. c.c. e sostiene che la deroga in esso contemplata legittima la maggioranza dei soci ad apportare allo statuto non solo le modifiche rese necessarie, ma anche quelle meramente occasionate dalla trasformazione.

4.4) La prima, ma fondamentale, obiezione che può muoversi alla tesi della ricorrente è che essa finisce con l'attribuire alla norma una funzione di vero e proprio strumento fornito alla maggioranza per agire con abuso dei propri poteri in danno

della minoranza: seguendo sino in fondo tale tesi si dovrebbe concludere, infatti, che la disposizione transitoria sarebbe stata concepita per consentire, a dispetto del più elevato *quorum* deliberativo contemplato dallo statuto, non solo il passaggio dall'uno all'altro tipo societario, ma la modifica di qualsivoglia regola di organizzazione dell'ente in precedenza voluta dai soci.

La considerazione sarebbe di per sé sufficiente a condurre al rigetto della doglianza, non essendo ipotizzabile che il legislatore abbia inteso sostanzialmente abolire – sia pur per un tempo limitato ed al fine di favorire la trasformazione – ogni forma di tutela dei soci di minoranza (creando, come ben ha rilevato la corte territoriale, una sorta di periodo franco in cui questi ultimi sarebbero costretti a subire ogni eventuale colpo di mano della maggioranza).

Né può fondatamente sostenersi che la tutela del socio di minoranza dissenziente sarebbe assicurata dal suo diritto ad esercitare il recesso sulla base del valore reale della quota: invero, poiché l'art. 2437 c.c. presuppone pur sempre che le deliberazioni che legittimano il recesso siano state validamente assunte dall'assemblea, l'argomento si rivela del tutto ininfluenza ai fini della soluzione della questione, che consiste, per l'appunto, nello stabilire se siano o meno valide le delibere di modificazione dello statuto non necessitate dalla trasformazione, assunte dalla maggioranza in deroga al più elevato *quorum* deliberativo richiesto dal contratto sociale.

L'assunto della ricorrente risulta, d'altro canto, in contrasto con la lettera della norma, che prevede la deroga solo per *le decisioni di trasformazione* e, in conseguenza, privo di coerenza sistematica, atteso che, se è vero che il potere di trasformare la società dà di regola il diritto a riscriverne lo statuto, deve a *contrario* ritenersi che, quando ad una determinata maggioranza sia stato dato il solo potere di decidere della trasformazione, detto potere non contempa anche quello di modificare le clausole statutarie del vecchio tipo compatibili con il nuovo.

4.5) La conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, trova conforto, e non smentita, nel 3° comma dell'articolo in esame, dal quale si ricava che il legislatore ha accordato ai soci la possibilità di modificare lo statuto in deroga alle maggioranze in esso stabilite solo quando occorre adattarlo a nuove norme imperative o quando l'intervenuta riforma di determinate disposizioni codicistiche dispositive, dalle quali i soci non avevano in precedenza ritenuto di doversi discostare, comporterebbe l'introduzione di regole diverse da quelle sulle quali gli stessi avevano originariamente fatto affidamento; e analoga considerazione va svolta (ove mai possa scorgersi un comune intento del legislatore sottostante all'introduzione di una norma transitoria dettata in tema di società di capitali ed una norma non transitoria concernente le società di persone) con riguardo all'art. 2500 *ter* c.c., che, pur consentendo ai soci di un s.n.c. o di una s.a.s, in deroga al principio generale di cui all'art. 2253 c.c., di deliberarne a maggioranza la trasformazione in società di capitali, fa comunque salva la diversa disposizione del contratto sociale, nel rispetto della volontà manifestata dai contraenti.

4.6) La soluzione, inoltre, è coerente con la *ratio* della norma, che, come la stessa Fonti di Vinadio riconosce, era quella di agevolare la trasformazione (rendendo ovviamente possibili tutte le modifiche statutarie necessarie a tal fine) proprio in ragione dell'originario intento negoziale dei soci, che avevano costituito la s.r.l. allorché la sua disciplina legale era in massima parte mutuata da quella della s.p.a., e non certo di legittimare una completa riscrittura di tutti i patti sociali, ancorché compatibili con il nuovo tipo; essa, infine, appare anche la sola atta a realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'interesse dei soci di maggioranza (alla trasformazione) e la tutela dei soci di minoranza, eventualmente contrari, che la subiscono.

5) Col secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2500 *bis*, 2369 4° comma e 2487 1° comma c.c., oltre che vizio di motivazione, contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso che l'iscrizione della delibera al

registro delle imprese sia valsa a sanare le rilevate nullità delle modifiche statutarie, siccome non necessitate dalla trasformazione e da questa scindibili.

Assume, per contro, che la distinzione operata dalla corte di merito non trova corrispondenza nella formulazione letterale dell'art. 2500 *bis* c.c., il quale prevede che, una volta eseguita la pubblicità mediante l'iscrizione, non possa più essere pronunciata l'invalidità dell'atto di trasformazione nel suo complesso, comprensivo dell'adozione (necessaria e conseguente alla trasformazione) del nuovo statuto.

Deduce, inoltre, argomentando dalla norma parallela dettata dall'art. 2504 *ter* c.c. in tema di fusione, che anche la dottrina favorevole all'ipotesi del permanere dell'invalidità parziale dell'atto iscritto, ritiene rilevabili i soli vizi distinti ed autonomi da quelli procedurali che non pregiudichino di per sé l'operazione.

Anche questo motivo deve essere respinto.

Va ricordato che la norma di cui all'art. 2500 *bis* c.c. costituisce eccezione alla regola della tutela reale, con la quale il legislatore – in analogia a quanto previsto dall'art. 2504 *ter* in tema di fusione ed incorporazione – ha inteso tutelare il principio di effettività dell'organizzazione societaria, garantendo stabilità agli effetti degli atti deliberativi che su questa incidono.

Costituendo eccezione alla regola, la norma deve essere interpretata in aderenza alla sua lettera ed alla sua *ratio*.

Va allora escluso che l'iscrizione possa avere efficacia sanante di deliberazioni di modifiche statutarie che non sono rese necessarie dalla trasformazione, ma che sono da questa meramente occasionate: non ricorre, infatti, alcuna esigenza di stabilizzazione degli effetti di tali modifiche, ininfluenti sull'organizzazione del nuovo tipo societario, con la conseguenza che esse non possono ritenersi comprese nella nozione di "atto di trasformazione" in senso stretto che l'art. 2500 *bis* c.c. contempla. La conclusione, del resto, non appare in contrasto con la tesi dottrina citata dalla stessa ricorrente, dovendosi escludere che una delibera assunta senza le dovute maggioranze sia affetta da un mero vizio procedimentale.

6) Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali Fonti di Vinadio, rispettivamente, contesta che potesse ritenersi accertato che il notaio non aveva dato lettura del nuovo testo dello statuto, e deduce violazione degli artt. 2479 *bis*, 2480, 2436, 2500, 2375, 2379, 2328 c.c. e 51 l. notarile, per avere il giudice d'appello ritenuto che il vizio derivante dalla predetta incidesse sull'intero atto, vanno dichiarati inammissibili. La corte territoriale non ha dichiarato l'invalidità dell'atto di trasformazione, ma ha anzi ritenuto le riscontrate nullità procedurali sanate ai sensi del riformato art. 2479 *ter* 3° comma c.c.: la ricorrente è pertanto priva di interesse a censurare statuizioni prive di influenza sulla decisione, che, quand'anche viziate per le ragioni da essa esposte, non potrebbero comportare l'annullamento della sentenza impugnata.

Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale dei controricorrenti ed inammissibile il ricorso incidentale di Fonti di Vinadio; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Roma, 19 novembre 2013.

Il cons. est.



Il Presidente



**Depositato in Cancelleria**

■ 24 FEB 2014

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madafferi

